



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 27 del 05-04-2022

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: ART. 258 TUEL - ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DELLA MASSA PASSIVA PROPOSTA DALL' ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, alle ore **11:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Rizzo Amato	Sindaco	P
Saccone Alberico	Vicesindaco	P
Merolla Stefania	Assessore	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Grasso Nino**.

Il Presidente (**Dott. Rizzo Amato**), constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, **hanno espresso parere favorevole**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto n. 16 del 30/10/2020, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Pietrastornina ha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000, all'esito della pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale composizione del 7 ottobre 2020 di rigetto del ricorso dell'Ente avverso la deliberazione n. 41/2020 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania di non omologa del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato dal Comune di Pietrastornina con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 31/10/2018;
- conseguentemente, ai sensi dell'articolo 248 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso;
- il Comune di Pietrastornina è rientrato pertanto nella condizione di cui al comma 1-bis dell'art. 259 del D. Lgs. 267/2000: *“Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno”*, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) di cui all'articolo 252 del D. Lgs. 267/2000, *“un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio”*;
- il suddetto O.S.L., Dr. Mario Sessa, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2021, si è formalmente insediato il 13/05/2021, ed ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2019;
- con deliberazione n. 7 del 08/07/2021 il Consiglio comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022, debitamente trasmessa al Ministero dell'Interno ai fini della relativa istruttoria ed approvazione;
- l'art. 261 comma 4bis del TUEL recita: *“in caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Ente”*;
- il 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, il cui insediamento è avvenuto in data 23/10/2021, come da deliberazione di convalida degli eletti n. 9 del 23/10/2021;
- pertanto, ricorrendone la fattispecie, l'amministrazione ha ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 261 comma 4 bis del TUEL, allo scopo di redigere un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato più realistica, adeguata alla nuova situazione e rispondente ai propri obiettivi e indirizzi, approvata effettivamente dal Consiglio comunale con atto n. 3 del 22/01/2022, e per la quale l'Ente è in attesa di riscontro da parte del Ministero dell'Interno;

Rilevato che, con deliberazione n. 18 dell'8 marzo 2022, l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL dei debiti sommariamente valutati ammissibili, al netto degli oneri di liquidazione, secondo il seguente prospetto,
 - o Importo complessivo delle istanze di ammissione a massa passiva: € 1.110.553,02 di cui:
 - Per fondi vincolati € 117.104,05;
 - Per fondi ordinari € 993.448,97.

- ha chiesto alla Giunta comunale di esplicitare formalmente entro 30 giorni, con deliberazione, l'adesione o meno alla procedura semplificata, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie, oltre quelle che eventualmente saranno accreditate e rese disponibili dalle norme Statali, necessarie alla liquidazione dei debiti inseriti nella massa passiva e la copertura dei debiti ordinari secondo la ripartizione suddetta, ed il 100% dei debiti derivanti da lavoro subordinato;
- si è riservato di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non "coperti" da specifica istanza di ammissione al passivo;

Preso atto che, per quanto sopradescritto, l'importo stimato della massa passiva è, sostanzialmente, in fase di definizione, sia nell'*an* che nel *quantum*, e che le somme rilevate e riportate nella deliberazione dell'O.S.L. n. 18 dell'8 marzo 2022 potranno essere oggetto di successivo, definitivo accertamento;

Visto l'art. 258 del TUEL, che testualmente recita:

"1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a propria carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente";

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del

piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

Rilevato che l'adozione della procedura semplificata è stata costantemente riconosciuta come strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale colpito da dissesto e richiamate, a tale proposito:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC ed, in particolare, la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007- 2008, con la quale la Corte ha stabilito che “[...] *la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. [...] E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione*”;
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 13/SEZAUT/2012/FRG ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010- 2011, all'interno della quale viene specificato che “[...] *la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata*” e che “*L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce*”;
- le analisi svolte nello studio “*Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo*”, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno (<https://finanzalocale.interno.gov.it/docum/studi/dissesto/dissfinoggi.pdf>), dal quale emerge che - “*Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre le transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali*” e che “*L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento [...]*”;

Considerato che l'adesione alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione può consentire al Comune di Pietrastornina:

- di ottenere un significativo abbattimento della massa debitoria;
- di scongiurare, riguardo ai creditori che accettano la transazione, il rischio che il patrimonio dell'Ente e i futuri bilanci vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante la procedura ordinaria, in considerazione del fatto che chi accetta la proposta transattiva rinuncia espressamente ad ogni ulteriore pretesa e viene, pertanto, tacitato in via definitiva;
- di ridurre notevolmente i tempi di definizione del dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, di conseguenza, il ritorno *in bonis* dell'Ente;
- di beneficiare di eventuali anticipazioni di liquidità o altre forme di sostegno finanziario *ad hoc* previste dallo Stato.

Ritenuto pertanto opportuno, per le sopraesposte motivazioni, aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della deliberazione n. 18 dell'8 marzo 2022 con la quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del TUEL, dei debiti sommariamente valutati ammissibili, e richiesto alla Giunta Comunale di esplicitare formalmente con propria deliberazione, nel termine di 30 giorni, l'adesione o meno alla procedura semplificata;
- 3) di aderire alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione con la succitata deliberazione n. 18 dell'8 marzo 2022, e di assumere l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima, dando atto che dalla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, la possibilità di un effettivo contenimento della massa passiva da finanziare;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione all'Organo Straordinario di Liquidazione nonché ai Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale.

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, stante i termini di cui all'art. 258 TUEL, con separata, palese ed unanime votazione favorevole,

DELIBERA

altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto, si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Data 05-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Formato Eleonora

Visto, si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Data 05-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Formato Eleonora

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Rizzo Amato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti **C E R T I F I C A** che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **14-04-2022** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai capigruppo consiliari in data odierna con elenco prot. n. **2556** del **14-04-2022** (art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000);

Data 14-04-2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Urciuolo Anna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 05-04-2022

- la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000);
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000);

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino